

IVA

Utilizzo in eccesso del plafond Iva: quali rimedi?

di Federica Furlani

I contribuenti che, a seguito della verifica dello **status di esportatore abituale** effettuata sulle operazioni realizzate nel 2013, si sono avvalsi nel corso del 2014 della facoltà di **acquistare beni e/o servizi** (ricordiamo con esclusione di fabbricati e aree fabbricabili e di beni/servizi con Iva indetraibile) **senza applicazione dell'imposta**, possono trovarsi, soprattutto dopo mesi di utilizzo, ad **aver "splafonato"**, ovvero aver acquistato senza pagamento dell'Iva in eccedenza al limite disponibile.

A tal proposito è importante ricordare che il **momento di utilizzo del plafond** non coincide con il momento in cui vengono annotate nei registri le fatture passive o le bollette di importazione, bensì il plafond si considera utilizzato nel **momento di effettuazione degli acquisti ed importazioni** secondo le regole di cui al D.P.R 633/1972.

Quindi, in generale:

- **per i beni**, si va a verificare il momento di **consegna o spedizione** (art. 6 D.P.R. 633/1972);
- **per i servizi**, vale il momento di **pagamento del corrispettivo** (art. 6 D.P.R. 633/1972);
- **per le importazioni**, fa fede la **data di accettazione della bolla doganale** (art. 36 D.P.R. 633/1972);
- **per gli acquisti intracomunitari** secondo le regole dell'art. 39 D.L. 331/1997 (all'atto dell'**inizio del trasporto o della spedizione** al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato membro di provenienza).

Quali dunque **i rimedi nel caso di utilizzo in eccesso del plafond disponibile?**

Per regolarizzare la propria posizione, il contribuente, sia nel caso di utilizzo di plafond mobile che di plafond fisso, ha a disposizione tre procedure alternative descritte dalla **Circolare 50 del 12 giugno 2002**:

1. Chiedere al fornitore di emettere una nota di variazione in aumento dell'imposta, così come previsto dal **comma 1 dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633/72**.

In questa ipotesi l'esportatore abituale annota nei registri IVA la nota di variazione, paga l'IVA al fornitore, ed è a suo carico **l'obbligo di pagamento di interessi e sanzioni**, con la possibilità,

se la violazione non è stata ancora constatata o accertata, di avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso** di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 e quindi con riduzione della **sanzione ad 1/8 del minimo**. Essendo la sanzione minima pari al 100% dell'imposta, la sanzione da ravvedimento sarà pari al 12,5%.

Questa **procedura** di regolarizzazione, sicuramente **più semplice per l'esportatore**, pone a carico del fornitore "privo di colpa" degli adempimenti supplementari, peraltro non obbligatori, che possono incidere sull'immagine professionale dell'esportatore stesso.

Pertanto, senza "scomodare" il fornitore/prestatore, è possibile porre rimedio all'utilizzo eccessivo del plafond attivandosi in proprio con le procedure sotto descritte.

2. Emettere **autofattura in duplice copia** contenente:

- gli estremi del fornitore o dei fornitori che hanno comportato lo splafonamento;
- il numero di protocollo di ciascuna fattura interessata;
- l'ammontare eccedente il plafond disponibile;
- l'imposta dovuta.

In questa ipotesi l'esportatore abituale:

- **annota l'autofattura** nel registro degli acquisti detraendosi l'Iva;
- **consegna** un esemplare della stessa **all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate**;
- **provvede al versamento dell'imposta**, oltre interessi e sanzione a cui si applica l'istituto del ravvedimento operoso, con **apposito modello F24** indicando per l'imposta il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione dell'Iva, per gli interessi il codice tributo 1991 e per le sanzioni il codice tributo 8904.

3. Emettere **autofattura** con il medesimo procedimento indicato al punto precedente ma anziché versare autonomamente l'Iva dovuta, inserirla nell'ambito della **liquidazione periodica**, versando poi all'Erario anche gli interessi e la sanzione dovuta, con i codici tributo sopra indicati.

Va da sé l'opportunità dell'esportatore abituale di comunicare ai propri fornitori, a cui a suo tempo era stata inviata la dichiarazione d'intento, di **assoggettare ad Iva i successivi acquisti**.